

Io credo che nulla si abbia a mutare a quella deliberazione tanto più grave ed importante in quanto che veniva presa sotto il colpo del più grave disastro che funestar potesse la nazione.

DURANDO. Unitamente al progetto di legge di cui parlò l'onorevole preopinante vi sono anche due altri provvedimenti, i quali certamente non furono presi in considerazione in nessuna Legislatura. Per conseguenza potrà discutersi il progetto di legge passato, se il regolamento lo permette.

In ogni modo poi non insisto perchè il mio progetto si discuta e si trasmetta, ma solamente perchè il paese sappia quanto interesse prenda la Camera per la memoria dell'illustre monarca.

VALERIO. La proposta del deputato Chenal, approvata nella scorsa Legislatura, non era già un progetto di legge, fu bensì una vera deliberazione del Parlamento; di modo che io non credo che vi si possa passar sopra.

Il Parlamento non si tenne terzo al prendere in considerazione un progetto di legge; ma, in vista delle gravissime circostanze in cui si trovava il paese, ha decretato che s'innalzasse all'augustissimo Carlo Alberto un monumento in segno della gratitudine che la nazione sentiva per gl'immensi beneficii che egli le ha fatto, e per quelli che aveva tentato di fare.

DURANDO. In primo luogo non so veramente se quella deliberazione fosse una vera legge, e se fosse stata proposta ed approvata anche dalla Camera dei senatori. Ciò non mi pare siasi fatto: in ogni caso però, siccome si tratta di stanziamento di fondi, ho creduto opportuno presentare a questo riguardo un progetto di legge.

PRESIDENTE. Per ciò bisognerà attendere che la Camera sia costituita. Io dunque non posso che rimettere all'ufficio della Presidenza definitiva la proposizione che il signor deputato Durando ha presentato. Quindi la Camera delibererà.

Per ora conviene perciò che si passi all'ordine del giorno. Questo porta il seguito delle relazioni delle elezioni.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il relatore dell'ufficio I ha la parola.

CAVOUR, relatore dell'ufficio I. Collegio elettorale di Lanzo. Gli elettori iscritti nel collegio elettorale di Lanzo erano 265; votarono per la formazione dell'ufficio definitivo 120.

Fin da principio insorse una difficoltà. Si presentarono all'ufficio definitivo le liste dei quattro comuni di Chialamberto, Bonzo, Groscavallo e Monasterolo. L'ufficio riconobbe non essere state approvate dall'intendente generale, siccome è dalla legge prescritto, e quindi credette doverle respingere ed ammettere soltanto gli elettori che si trovavano sulle liste del 1848. Costituito poscia legalmente l'ufficio definitivo si passò alla votazione per la nomina del deputato. Il numero dei votanti a questa prima votazione era di 148.

Il signor professore Luigi Genina riportò voti 78, il signor avvocato Guglielmi 55; alcuni voti andarono dispersi.

Il signor professore Genina avendo riportato bensì la maggioranza relativa, ma non avendo conseguito, come la legge vuole, il terzo del voto degli iscritti, non vi fu risultato definitivo, e si rimandò la seconda votazione al giorno 22.

A questa seconda tornata intervennero 191 elettori.

Il professore Genina riportò voti 99, l'avvocato Guglielmi

voti 72; quindi l'ufficio definitivo proclamò Luigi Genina a deputato di Lanzo.

Non insorse pendente la tornata nessuna protesta o reclamazione; ma alcuni giorni dopo venne diretta alla Camera una protesta firmata da molti elettori del collegio di Lanzo, i quali chiedono che questa elezione venga dichiarata nulla, e ciò per vari motivi: il primo si fonda su ciò che l'ufficio definitivo non avesse voluto accogliere le liste del 1849, tanto nella prima che nella seconda tornata del collegio elettorale dei quattro comuni sovra indicati.

Gli altri motivi sui quali si fonda la pretesa nullità versano sulla non regolarità delle liste elettorali, e specialmente su ciò che alcune di queste liste non furono mandate per originale, ma solo per copia autenticata al presidente provvisorio del collegio, come lo vuole l'articolo 30 della legge elettorale.

Il I ufficio, prima di fare una relazione, credette di dover assumere alcune informazioni; quindi, per mezzo del nostro presidente, fece scrivere all'intendente generale di questa provincia, il quale procurò a questo ufficio varie informazioni sui ponti indicati nella protesta degli elettori di Lanzo.

Risultò da queste informazioni che le liste del 1849 dei quattro comuni in discorso non furono approvate dal signor intendente generale se non il giorno 19; che queste liste furono trasmesse al comune e presentate solo alla seconda votazione; che l'ufficio definitivo non volle accoglierle, in primo luogo perchè nella tornata del 15 si era valso delle liste del 1848, e non voleva valersi nella seconda votazione di altre liste, quantunque più regolari; e poi perchè queste liste non erano state, a termini dell'articolo 55, pubblicate ed affisse per cura del signor intendente generale.

In quanto alle obbiezioni fondate sulle irregolarità delle liste elettorali, l'ufficio giudicò poterle dividerle in due categorie: quelle che riflettono il merito intrinseco delle liste, e quelle che riflettono la loro trasmissione.

In quanto alle prime il I ufficio ricorda che a più riprese la Camera decise spettare ai soli tribunali il decidere sulla validità delle liste elettorali, e non doversi quindi ammettere le proteste fondate sulle indebite iscrizioni che si sarebbero fatte sulle dette liste.

Più gravi parvero all'ufficio le allegazioni dei petizionari sulla trasmissione delle liste. Infatti si asseriva che le liste originali dei comuni di Ballangero e di Monasterolo erano state trasmesse, ma solo una copia autenticata dal segretario: quindi nacque un dubbio all'ufficio se la copia autenticata solo dal segretario potesse considerarsi come valevole, e se in queste trasmissioni vi fosse accaduta qualche irregolarità.

Invitò quindi il signor intendente generale a voler prendere in proposito le informazioni necessarie; e ne ebbe in riscontro due lettere, una dal signor sindaco di Monasterolo e l'altra dal sindaco di Ballangero, le quali riferiscono che le liste trasmesse erano conformi in tutto alle originali che si trovano nell'archivio comunale.

Si dubitò pure se, a tenore dell'articolo 30 della legge elettorale, non sia assolutamente necessario di inviare l'una delle due copie.

Ma riflettendo che l'articolo 30 si riferisce solo alle operazioni dell'anno scorso, le quali avevano un carattere eminentemente provvisorio, e si reputavano compilate in fretta, e senza l'osservanza di tutte quelle operazioni prescritte per la revisione e la pubblicazione delle liste annue, la vostra Commissione non ha creduto che si dovesse far caso nemmeno di questa irregolarità, e quindi essa, per organo mio,